

CIRCOLARE N.7/03

Premessa

Si porta a conoscenza che il Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, in “Materia di sviluppo dell’economia e di correzione dei conti pubblici” ha introdotto alcune disposizioni in campo tributario aventi notevole ed immediata rilevanza.

Con la presente circolare si intende fornire una prima informazione sui principali argomenti in campo tributario, fermi restando gli opportuni aggiornamenti / approfondimenti, in special modo sulla disciplina del concordato, che si renderanno necessari, all’atto della conversione in legge del decreto.

Impianto normativo generale

Titolo I

Disposizioni per favorire lo sviluppo

Capo I: innovazione e ricerca

1. Art.1: detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti;
2. Art.2: finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione;
3. Art.3: incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
4. Art.4: istituto italiano di Tecnologia;

Capo II: investimenti pubblici in infrastrutture

5. Art.5: trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Capo III: Made in Italy, competitività, sviluppo

6. Art.6: trasformazione della Sace in società per azioni;
- ~~2.7.~~ Art.7: riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie;
- ~~3.8.~~ Art.8: ruling internazionale;
- ~~4.9.~~ Art.9: riduzione oneri per garanzie relative a crediti Iva;
10. Art.10: attestazione dei crediti tributari;
- ~~5.11.~~ Art.11: premio di quotazione in borsa;

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

12. Art.12: riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (Oicvm) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione;
13. Art.13: disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fini;
14. Art.14: servizi pubblici locali;
15. Art.15: acquisto di beni e servizi;
16. Art.16: rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali;
17. Art.17: rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese;
18. Art.18: contributo per il recupero degli olii esausti;

Capo IV: Società civile, famiglia e solidarietà

19. Art.19: de tax;
20. Art.20: agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus ;
21. Art.21: assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali;
22. Art.22: asili nido;
23. Art.23: lotta al carovita;
- ~~6-24.~~ Art.24: proroga dell'agevolazione Iva per la ristrutturazione edilizia;
25. Art.25: rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili;

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Titolo II

Correzione dell'andamento dei conti pubblici

Capo I: disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili

26. Art.26: disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici;
27. Art.27: verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;
28. Art.28: cessione terreni;
29. Art.29: cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici;
30. Art.30: valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari;
31. Art.31: fondi di investimento immobiliare;
32. Art.32: misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali;

Capo II: concordato fiscale preventivo e altre disposizioni finanziarie

- ~~7-33.~~ Art.33: disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo;
34. Art.34: proroga di termini in materia di definizione agevolata;
35. Art.35: modifiche al regime Iva per le cessioni di rottami ferrosi;
36. Art.36: disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione Iva;
37. Art.37: esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi;
38. Art.38: nuovo regime per la custodia degli autoveicoli sequestrati o confiscati;
39. art.39: altre disposizioni in materia di entrata;
- ~~8-40.~~ Art.40: disposizioni antielusive in materia di crediti d'imposta;
41. Art.41: modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari;

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Capo III: disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale

- 42. Art.42: disposizioni in materia di invalidità civile;
- 43. Art.43: istituzione della gestione previdenziale in favore delle associati in partecipazione;
- 44. Art.44: disposizioni varie in materia previdenziale;
- 45. Art.45: aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95;
- 46. Art.46: sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i Comuni di comunicare all'Inps gli elenchi dei defunti;
- 47. Art.47: benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto;

Capo IV: accordo Stato – Regioni in materia sanitaria

- 48. Art.48: tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica;
- 49. Art.49: esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
- 50. Art.50: disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo delle spese sanitarie;;
- 51. Art.51: rafforzamento del patto di stabilità interno.

1. Art. 1: Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti.

Il presente articolo introduce, a far data dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003 (nella generalità dei casi: dal 1° gennaio 2004), un nuovo incentivo agli investimenti effettuati da parte delle imprese nelle attività di ricerca e di innovazione tecnologica.

Lo strumento di incentivo utilizzato (nel solco nella Tremonti Bis) è la detassazione dal reddito di impresa di quota parte dell'importo di alcune tipologie di spese, aventi come obiettivo la ricerca e lo sviluppo tecnologico. (Tecno-Tremonti).

Beneficiari della Tecno – Tremonti, sono tutti i soggetti (d'impresa) in attività alla data del 2 ottobre 2003.

Per soggetti in attività devono intendersi, sulla base delle istruzioni alla Tremonti Bis, le imprese nate o costituite entro quella data, non essendo necessario, si ritiene, né l'avvenuta iscrizione al registro Imprese, né l'avvio di fatto di attività.

Ferma restando l'ordinaria deduzione delle spese in oggetto, l'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito d'impresa di:

a) un importo pari al 10% dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali¹, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative.

A tale importo si aggiunge il 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti.

Per quel che concerne l'ipotesi degli investimenti nel "digitale", inizialmente inclusa tra le fattispecie agevolate, si precisa che, a seguito del primo passaggio parlamentare essa è stata abolita dal dettato normativo.

Tuttavia, qualora dovesse essere reintrodotta, occorrerà verificare se sarà stata riproposta anche la originaria precisazione che essa debba avere ad oggetto spese "direttamente sostenute", condizione questa non prevista invece nell'ipotesi di R&S.

Nel qual caso sarà necessario attendere indicazioni sul suo effettivo significato, posto che sotto il profilo squisitamente letterale, parrebbe significare che per la maturazione dell'agevolazione in specie non sia consentito fare ricorso a strutture consortili od associative, ma sia necessario il sostenimento diretto della spesa.

Ma il punto va chiarito.

Per quanto concerne l'esatta determinazione dell'eccedenza di investimenti rispetto ai periodi di imposta precedenti (da cui recuperare l'ulteriore 30%), si ritiene che si possa fare riferimento ai meccanismi di calcolo delle medie previsti dalla Tremonti Bis per gli investimenti in beni materiali nuovi.

Un altro punto riguarda la qualificazione civilistico – contabile della fattispecie, che appare molto lata, in virtù dell'utilizzo del concetto di "costi iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali". Ciò fa presupporre quindi la possibilità di rendere agevolati anche i cc.dd. "costi interni".

¹ Secondo il principio contabile n. 24, l'iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è subordinato innanzitutto all'accertamento dell'utilità futura. È il caso dei costi di ricerca e sviluppo. Questi costi sono caratterizzati da un'aleatorietà maggiore rispetto, ad esempio, ai marchi e brevetti. A volte l'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento del sostenimento dei costi possono solo essere presunte. In questa situazione il legislatore non ha ritenuto di stabilire regole precise per la capitalizzazione; tuttavia ha posto dei vincoli, quali ad esempio il consenso del collegio sindacale o il vincolo a non distribuire dividendi se non vi siano riserve disponibili superiori ai costi capitalizzati. A titolo esemplificativo, i costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili possono essere i costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo; i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività; l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.

Al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle spese effettuate o da effettuarsi (rectius: dei programmi di investimento a realizzarsi), le imprese che pianificano e operano tali tipologie di investimenti devono rilevare progressivamente i dati concernenti le attività di ricerca e sviluppo e comunicarli all'Agenzia delle Entrate, a consuntivo secondo modalità che saranno rese note con apposito provvedimento.

Sulla base di quanto sopra, appare necessario per le imprese interessate, dotarsi di appositi sistemi di rilevazione analitica dei costi in oggetto, eventualmente anche al di fuori dei sistemi contabili ordinari od addirittura manuali. Tali nuovi sistemi presuppongono inoltre l'adozione di specifici libri, su cui dovrà essere annotato progressivamente e cronologicamente quanto richiesto dalla legge.

Da ultimo, per gli investimenti sostenuti in tecnologie digitali – laddove beninteso dovessero essere reintrodotti - il beneficio spetta nei limiti del 20% della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo d'imposta a partire dal quale si applicano le nuove norme. A tal fine gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

La clausola di "CAP" all'agevolazione crea qualche dubbio, qualora il soggetto beneficiario sia un imprenditore individuale, posto che non è precisato su quale nozione di reddito occorra calcolare la media (reddito imponibile complessivo – reddito d'impresa).

Si ritiene che, per logica normativa, non possa che farsi riferimento al reddito d'impresa, a nulla rilevando le altre categorie di reddito.

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere estere, escluse le spese per sponsorizzazioni;

Con l'esclusione delle spese di sponsorizzazione, si è voluto ribadire il concetto della inerenza stretta tra partecipazione diretta all'evento e costo sostenuto.

Resta da chiarire se la nozione di "prodotto" sia da intendersi in senso letterale, ovvero come "output" generico dell'attività dell'impresa.

Se valesse la prima, non condivisibile, accezione, dovrebbero essere escluse dall'agevolazione tutte le imprese produttrici di servizi.

In merito alla locuzione "spese direttamente sostenute", si ritiene possano valere le considerazioni effettuate in precedenza.

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato.

Per quanto concerne lo spettro delle spese agevolabili, si ritiene che esso, sostanzialmente, coincida con l'ammontare dei costi che, sotto il profilo civilistico – contabile, siano capitalizzabili sotto forma di spese pluriennali, inerenti la prospettata operazione societaria.

Per quanto concerne la certificazione delle spese sostenute, la norma prevede una apposita “attestazione d'effettività” rilasciata (a consuntivo) dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto l'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per quel che riguarda l'effettività delle spese per stage aziendali, invece, essa deve essere comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti d'appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

Da ultimo si precisa che, in considerazione del fatto che l'agevolazione è prevista per un solo periodo d'imposta, per il secondo periodo d'imposta successivo a quello agevolato (di solito il 2004), l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle previsioni della Tecno – Tremonti.

2. Art. 7: Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

Con la presente disposizione viene indirettamente modificata la statuizione dell'articolo del DLGS 472 del 18/12/97, che prevedeva la solidarietà nelle sanzioni tributarie - derivanti da un rapporto di natura fiscale che facesse capo alla società/ente dotato di personalità giuridica - tra la società/ente stessa e i suoi legali rappresentanti.

Con effetto retroattivo, in applicazione del c.d. principio del “favor rei” quindi, a seguito della novella normativa, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono solo ed esclusivamente a carico della persona giuridica.

Tale esimente, tuttavia, non vale nel caso di violazioni già contestate, o per le quali sia già stata irrogata la sanzione, alla data del 2 ottobre 2003.

Quest’ultima conclusione, secondo taluni commentatori, avrebbe profili di incostituzionalità (sicuramente di iniquità), poiché discrimina le posizioni soggettive dei “fideiussori ex lege” sulla base della mera tempestività o meno della notifica agli atti amministrativi.

C’è da augurarsi pertanto che, se non in sede di conversione del decreto, almeno immediatamente dopo (anche in attuazione della delega fiscale), l’esimente sia estesa a tutte le pregresse fattispecie sanzionatorie (notificate e non).

3. Art. 8: Ruling internazionale.

Con una disposizione colpevolmente scollegata con l’emananda riforma del sistema tributario, il decreto introduce per le imprese con attività internazionale una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

Innanzitutto, visto il disposto del comma 3, la disciplina in oggetto si limita all’ambito comunitario e non mondiale.

Un primo punto che è necessario venga chiarito riguarda la definizione di impresa con attività internazionale, posto che, allo stato, tale definizione non è ricavabile né dalla novella, né dal sistema tributario nel suo insieme.

Occorre poi chiarire se il requisito di “internazionalità”, in qualche modo definito, debba sussistere al momento del ruling, o possa essere acquisito dal richiedente anche successivamente, o magari grazie, ad esso.

In terzo luogo è opportuno che venga specificato in che rapporto il previsto ruling si porrà nei confronti delle vigenti convenzioni internazionali, posto che per la quasi totalità (almeno a livello comunitario) esse già regolano talune delle specifiche fattispecie previste dalla novella.

Nel merito della procedura, è previsto che a partire dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto (di solito il 2004) i contribuenti potranno stipulare un accordo con

il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate, per stabilire comportamenti che essi devono osservare in relazione ad una delle materie di cui sopra.

Questo accordo vincolerà entrambe le parti, per il periodo d'imposta nel corso del quale è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto che hanno fatto da presupposto all'accordo.

L'amministrazione Finanziaria poi, sulla base della normativa comunitaria vigente, dovrà inviare copia dell'accordo raggiunto all'autorità fiscale competente degli stati di residenza o di stabilimento delle imprese, con i quali i contribuenti potranno avviare le operazioni.

Altri punti che sono da verificare riguardano:

- a) Il momento nel quale il ruling acquisisca efficacia nei confronti del contribuente. Occorre chiarire cioè se per il contribuente è sufficiente l'accordo raggiunto con la DRE competente, ovvero egli è costretto comunque ad attendere tempi ed esiti delle comunicazioni transnazionali.
- b) Il soggetto cui ricade l'onere dell'espletamento delle procedure di comunicazione tra gli Stati interessati ed il ruolo che il contribuente può o deve avere nel procedimento, soprattutto qualora la "linea guida" al comportamento del contribuente sia subordinato ai tempi ed agli esiti dello scambio "transnazionale".

Elemento forte del nuovo strumento comunque è che per i periodi d'imposta rientranti nel ruling internazionale, l'amministrazione finanziaria potrà esercitare i poteri stabiliti dal D.P.R. 600/73, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.

La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento emesso dal direttore delle medesime agenzie.

4. Art. 9: Riduzione oneri per garanzie relative a crediti Iva.

Con la presente disposizione viene previsto che, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento, la garanzia (art. 38 – bis, comma 1 , D.P.R. n. 633/72) da prestare a fronte dei rimborsi del credito IVA su base annuale ed infrannuale deve avere una durata pari a tre anni,

ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento da parte dell'ufficio competente.

Si deve ritenere che l'agevolazione non possa avere ad oggetto richieste di rimborso per le quali si sia già verificata l'erogazione, mentre è opportuno un chiarimento sulla possibilità di "sostituzione" di garanzie nel caso di rimborsi già formalizzati ma non ancora erogati.

Si rileva infine che la norma novella nulla ha modificato per quel che concerne le garanzie da prestare per i crediti compensati infragruppo ex art. 38 bis del DPR 633/72, per le quali restano in piedi i precedenti termini di durata.

Art. 10: Attestazione dei crediti tributari.

Allo scopo (si ritiene) di favorire lo smobilizzo finanziario dei crediti tributari, nonché la loro corretta iscrizione in bilancio, con i relativi interessi, la nuova norma consente ai creditori di ottenere una attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che certifichi per ciascun credito:

- la certezza della posta e del suo ammontare;
- la liquidità (la maturazione del diritto al rimborso);
- l'esigibilità (l'inesistenza di contrapposte partite debitorie: il c.d. "fermo amministrativo");
- la data indicativa di erogazione del rimborso.

5. Art. 11: Premio di quotazione in borsa.

Con la presente disposizione viene prevista una agevolazione per le società di capitali, le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea.

Dalla entrata in vigore del presente decreto legge (2 ottobre 2003) e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito è ridotta al 20% per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi.

Le società per azioni possono usufruire di tale agevolazione solo esclusivamente se le loro azioni non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione europea.

Per ottenere l'ammissione alla quotazione le società devono effettuare un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni, che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non

inferiore al 15% di quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

Le società per azioni che usufruiscono di questa agevolazione hanno però un tetto massimo, oltre il quale non possono più tassare il reddito complessivo netto dichiarato ad aliquota ridotta pari a 30 milioni di euro, oltre i quali il reddito complessivo netto sconta l'aliquota ordinaria.

Nel caso in cui le azioni ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea vengano escluse dalla quotazione, l'agevolazione si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.

6. Art.24: Proroga dell'agevolazione Iva per la ristrutturazioni edilizie.

È stata prorogata fino al 31/12/2003 l'agevolazione dell'aliquota IVA al 10% per le operazioni di manutenzione² dell'edilizia residenziale, che era scaduta il 30/09/2003.

Si rammenta che il D.L. n. 147/2003, convertito dalla Legge n. 200/2003, ha prorogato al 31/12/2003 l'agevolazione del 36% connessa agli interventi di recupero³ del settore immobiliare.

7. Art.40: Disposizioni antielusive in materia di crediti d'imposta.

Con la presente disposizione viene introdotta una forte limitazione all'utilizzo dei crediti d'imposta sui dividendi. Si stabilisce infatti che, a partire dal 1° ottobre 2003, le delibere di distribuzione degli utili accantonati a riserva nel corso gli anni generano solo credito d'imposta limitato e nella minore misura del 51,51% del dividendo distribuito.

Dalla lettera della norma emerge innanzitutto che queste regole non si applicano:

- a) alle distribuzioni di utili di esercizio deliberate in sede di approvazione del bilancio che gli ha generati. Questo è il caso delle società che chiudono l'esercizio non al 31 dicembre, ma per esempio, al 30 giugno od anche oltre, sempre che:

² Si vuole intendere la manutenzione straordinaria effettuata su edifici pubblici residenziali. Sono quelli relativi a tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici.

³ Gli interventi di recupero stabiliti dalla Legge 457/78 sono: 1) restauro e risanamento conservativo; 2) ristrutturazioni edilizie; 3) ristrutturazioni urbanistiche.

- (i) la relativa approvazione e distribuzione avvenga entro il 31.12.2003. Lo sfioramento infatti al 2004, in mancanza di norme transitorie alla riforma fiscale, determinerà l'inesistenza del relativo credito d'imposta (pieno o limitato che sia);
 - (ii) tale distribuzione non derivi da delibere, adottate anche prima del 30 settembre 2003, consequenziali a loro volta di delibere di chiusura anticipata dell'esercizio sociale assunte dopo il 1° settembre 2003.
- b) alle delibere di distribuzione di riserve di utili di esercizi precedenti assunte entro il 30 settembre 2003, sempre che la relativa distribuzione, in assenza di diritto transitorio avvenga entro il 31.12.2003.
- c) ovviamente, alle delibere di distribuzione di riserve diverse da quelle formate da utili, che rappresentino reddito imponibile per il socio e diano diritto a crediti d'imposta, assunte sino alla data del 31.12.2003, sempre che la relativa distribuzione avvenga entro il 31.12.2003.

Il "down grade" del credito d'imposta da pieno a limitato, comporta che:

- a) il credito deve essere portato in detrazione dal reddito del percettore sino a concorrenza dell'imposta corrispondentemente gravante sul dividendo;
- b) il credito non può essere compensato, né portato a nuovo;
- c) il credito non dà diritto a rimborso⁴.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 17 novembre 2003

Dr. Marco Fiorentino – Dr. Alessandro Golia

⁴ Questo era il caso tipico delle partecipanti in perdita, che per effetto delle compensazioni potevano trasformare le perdite pregresse o le perdite di periodo in eccedenze di imposta.